LIBERATORIA

LIBERATORIA RIPRESE, TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE AUDIO/VIDEO E IMMAGINI SU SOCIAL NETWORK E MASMEDIA

Il/La sottoscritto/a: _____

In caso di minori, nome genitore: _____ C.F.:_____

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione di immagini o video riprese di attività sportive e motorie per la pubblicazione su Social Network o altri mezzi di comunicazione da parte della A.S.D. Ginnastica Valentia, della Federazione Ginnastica d'Italia e dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata.
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

In ogni caso, il sottoscritto può recedere da codesta autorizzazione comunicandolo alla A.S.D. Ginnastica Valentia, tramite PEC valentia@pec.valentia.it o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Valenza, _____

Il soggetto ripreso o chi in sua vece

_____

Firma Leggibile

Per Associazione

_____

La legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16) regola "la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". I tre articoli principali che ogni fotografo, videooperatore o giornalista, professionista o dilettante, deve conoscere:
Art 96 - Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.93
Art. 97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98 - Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. (omissis).